



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. DUT - 150 - 2016 **del 16-12-2016**
N. 637 **del Registro generale**

**OGGETTO: Attribuzione d'incarico ed assunzione impegno di spesa per fornitura e posa
impianto d'illuminazione del Ponte " Vecchio "**
CIG: Z641C8A9B1

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 75 del 28/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2016/2018 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 01 del 12/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con decreto del Sindaco n. 16/2016 prot. n. 12326 del 22 agosto 2016, emanato a' sensi dell'art. 50 X° comma e dell'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

ATTESO che sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria del "Ponte vecchio" consistenti nel rifacimento della pavimentazione e che è volontà dell'Amministrazione Comunale procedere, ad integrazione e completamento dei medesimi, alla realizzazione di impianto di illuminazione pubblica con fari "segna-passo";

RITENUTO utile provvedere alla realizzazione dell'impianto di illuminazione in argomento durante l'esecuzione dei lavori sopra richiamati al fine di conseguire evidente economia del procedimento;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

PRESO ATTO che:

- [l'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) dispone che "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (Convenzioni CONSIP), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101](#). La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le

disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”;

- l'art. 1 del DL 6 luglio 2012, n. 95 dispone che: “1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'[articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'[articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#)... Omissis...
3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'[articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'[articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.
6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A.
7. Fermo restando quanto previsto all'[articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e all'[articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'[articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'[articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare

e per danno erariale”; (Comma modificato, da ultimo, dall'[art. 1, comma 494, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016)

8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto”;

- l'articolo 1 comma 449 della L. L. 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, recita: “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli [26](#) della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, e [58](#) della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1](#) del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.” (Comma modificato, da ultimo, dall'[art. 1, comma 495, lett. a\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016)
- l'articolo 1 comma 450 della L. L. 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, recita: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1](#) del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure... omissis ...” (Comma modificato, da ultimo, dall'[art. 1, comma 495, lett. b\) e comma 502, lett. a\), b\) e c\) della L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016)
- il comma 3 dell'art. 23ter del D.L. 24-6-2014 n. 90, modificato dall' [art. 1, comma 501, lett. a\) e b\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 dispone che “Fermi restando l'articolo [26, comma 3](#), della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), l'[articolo 1, comma 450](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e l'articolo [9, comma 3](#), del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
- sulla Gazzetta Ufficiale del 19.4.2014 (S.O. n. 10/L) è stato pubblicato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 con il quale – in attuazione della legge 28.1.2016, n.11- si è provveduto a dare attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed entrato in vigore dal 20 aprile 2016;
- l'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Contratti sotto soglia) dispone:

“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi (euro 209.000,00 per gli appalti pubblici *di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione - euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX*), mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 (*procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*) con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.”

- l'art. 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) dispone che: “1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 (*euro 209.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione - euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX*), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. (omissis)

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.”

RILEVATO che:

- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore ai 40.000 euro, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, è possibile procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione, in quanto non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016, fermo restando l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

CONSIDERATO CHE:

- trattasi di affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000 euro e pertanto si procede, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante affidamento diretto, per la seguente motivazione:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato sulla base di prezzi rilevati da un'indagine di mercato;

b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto colma il proprio fabbisogno, permettendo dunque di rendere il bene/servizio/lavoro in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;

c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta dal Piano Dettagliato degli Obiettivi, sia nei termini previsti per acquisire/mettere in esercizio il bene/il servizio/il lavoro, necessari ai fini dell'efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;

d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente sia individuato a parità di condizioni, in quanto:

- l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico individuato,

- la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della Richiesta d'Offerta;

e) il principio della libera concorrenza e il principio di pubblicità vengono rispettati, avvalendosi degli strumenti telematici di acquisto che garantiscono la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;

f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese, visto che si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dagli strumenti telematici di acquisto;

g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016;

h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

PRESO ATTO altresì che:

- che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

VALUTATO:

- che a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;
- che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip/Sintel, di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità:
 - 1) ordine diretto d’acquisto (OdA);
 - 2) richiesta di offerta (RdO);

RILEVATO:

- che la lavorazione in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip/Sintel;
- che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002;
- che si rispettano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

PRECISATO che:

- il fine che si intende perseguire è quello di migliorare la fruibilità del Ponte “ Vecchio “ mediante un nuovo impianto di Illuminazione;
- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto la realizzazione di impianto di illuminazione con fari segna-passo sul “Ponte Vecchio”.
- contiene le seguenti clausole essenziali:
 - luogo di svolgimento: viabilità comunale denominata “Ponte Vecchio”;
 - durata: 10 giorni;
 - corrispettivo a base di gara: non fissato (incide principalmente la proposta dei materiali);
 - data di consegna/emissione fattura: 31 dicembre 2016;
 - scadenza: 30 gg data emissione fattura;

RAVVISATA la necessità di procedere all’ affidamento del lavoro in parola tramite l’utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel sul sito www.arca.regione.lombardia.it;

DATO ATTO che per la categoria di lavorazione presente sulla piattaforma SINTEL è stata individuata la ditta BACCINELLI MARIO E ALEX SNC, con sede in VIA S. CIPRIANO N. 23 A LONATO D/G (BS);

DATO ATTO:

- che il giorno 15.12.2016 sul Sistema telematico SINTEL si è attivata la procedura di cottimo fiduciario (ad invito diretto);
- che l’importo negoziabile non è stato fissato;
- che il Criterio di aggiudicazione stabilito è il: *Criterio del prezzo più basso*
- che la data di chiusura della fase di accettazione dell’offerta era fissata per il 16.12.2016
- che il fornitore invitato alla trattativa risulta essere *la Ditta BACCINELLI MARIO E ALEX SNC*;

ESAMINATA l'offerta pervenuta dalla BACCINELLI MARIO E ALEX SNC per l'esecuzione del lavoro di cui sopra, corrispondente alla somma di €. 4.082,00 - IVA 22% esclusa;

VISTO il Report con l'esito della procedura generato dal Sistema Informatico Sintel di Arca Regione Lombardia;

RITENUTA valida, e conveniente rispetto ai prezzi di mercato, l'offerta nonché opportuno affidare alla suddetta Ditta l'esecuzione dei lavori in oggetto;

DATO ATTO altresì di non essere tenuto al pagamento del contributo AVCP, in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00;

RITENUTO NECESSARIO procedere all'accertamento, ai sensi dell'articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, delle somme di seguito indicate, con imputazione all'esercizio in cui il credito viene a scadenza:

Eserc. Finanz.	2016		
Cap./Art.	4024/200	Descrizione	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE)
Accertamento Debitore	247		
Ragione del credito	Versanti diversi		
Importo	4.980,04	Scadenza	31.12.2016

RILEVATO che la spesa trova capienza al capitolo 20811/400 con dicitura "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI CENTRI STORICI" del bilancio 2016/2017/2018 - esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

PRESO ATTO che in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 è stato attribuito il seguente CIG Z641C8A9B1;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il vigente Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

- 1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento tramite l'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel sul sito www.arca.regione.lombardia.it dei lavori di: *realizzazione impianto di illuminazione del "Ponte Vecchio comunale"* alla ditta BACCINELLI MARIO E ALEX SNC, con sede in VIA S. CIPRIANO N. 23 A LONATO D/G (BS), al costo complessivo di 4.082,00 € + IVA 22%;
- 2) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:
 - luogo di svolgimento: viabilità comunale denominata "Ponte Vecchio";
 - durata: 10 giorni;
 - corrispettivo da contratto: 4.082,00 + IVA 22%;
 - data di consegna/emissione fattura: 31 dicembre 2016;
 - scadenza: 30 gg data emissione fattura;
- 3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2016				
Cap./Art.	20811/400	Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI CENTRI STORICI		
Creditore	BACCINELLI MARIO E ALEX SNC				
Codice fiscale	02281670980				
P IVA	02281670980				
Causale	realizzazione impianto di illuminazione sul "Ponte Vecchio" comunale				
Modalità finan.	Permessi di costruire			Finanz. da FPV	-----
Imponibile	4.082,00	Iva 22%	898,04	TOTALE	4.980,04
Spesa ripetibile	NO	Spesa non ripetibile	-----	Anno	2016

- 4) di accertare, ai sensi dell'articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, delle somme di seguito indicate con imputazione all'esercizio in cui il credito viene a scadenza:

Eserc. Finanz.	2016			
Cap./Art.	4024/200	Descrizione	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE)	
Accertamento	247			
Debitore	Versanti diversi			
Ragione del credito	Permessi di costruire			
Importo	4.980,04	Scadenza	31.12.2016	

- 5) di non essere tenuto al pagamento del contributo AVCP, in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00;
- 6) di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: Z641C8A9B1;
- 7) di dare atto della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate finali

e le spese finali e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art.1, comma 710 e ss. della Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015;

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

9) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

10) di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 è l'arch. Mauro Peruzzi;

11) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.
(F.to ARCH. PERUZZI MAURO)

